



IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

COMUNE DI SORTINO
(Prov. Reg. di SIRACUSA)

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 80
DEL
30.10.15
OGGETTO: Determinazione Aliquote IMU 2015

L'anno duemilaquindici il giorno 30 del mese di ottobre alle ore 10,00 nella Sala delle Adunanze della sede comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.-
Presiede l'adunanza l'Ing. Vincenzo Buccheri nella sua qualità di Sindaco e sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Sigg:

COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE		PRESENTI	ASSENTI
1) ING. BUCCHERI VINCENZO	SINDACO	<input checked="" type="checkbox"/>	
2) SIG. PARLATO VINCENZO	VICE SINDACO	<input checked="" type="checkbox"/>	
3) SIG. GIGLIUTO LUCIANO	ASSESSORE	<input checked="" type="checkbox"/>	
4) RAG.CASSARINO ANTONIA	ASSESSORE	<input checked="" type="checkbox"/>	

TOTALE

Con la partecipazione del segretario Dott.ssa La Vecchia Valentina
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato;

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che sulla presente deliberazione relativa all'oggetto hanno espresso parere:

il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica:

FAVOREVOLE visto il numero legale

CONTRARIO PER LE SEGUENTI MOTIVAZIONI: _____

NON NECESSARIO IN QUANTO ATTO DI MERO INDIRIZZO.

DATA 20.10.15

F.TO IL RESPONSABILE

il responsabile di ragioneria, per quanto concerne la responsabilità contabile e/o la copertura finanziaria ai sensi dell'Art.55 L.R.n.44/91:

FAVOREVOLE visto il numero legale

CONTRARIO CON LE SEGUENTI MOTIVAZIONI: _____

NON NECESSARIO IN QUANTO DALL'ATTO NON SCATURISCE IMPEGNO DI SPESA

F.TO IL RESPONSABILE



IL SINDACO

Visto il prospetto di Bilancio es. 2015 e pluriennale 2015-2017 ;

Considerato che lo stesso presenta uno squilibrio, in linea di massima, così determinato:

Tit.I in - 210.000,00 dovuto principalmente al minore trasferimento per F.S.C.

Tit.II in - 200.000,00 dovuto soprattutto al mancato trasferimento di gestione Asilo Nido e minori (anni precedenti);

Tit.III in - 238.000 per Canone non ricognitorio ;

Che lo Stato ha istituito la IUC, così che il singolo ente locale possa rivedere le entrate tributarie proprie, al fine di coprire le minori entrate;

Che dovendo coprire le spese del bilancio comunale, già in questi anni ridotte notevolmente e, dovendo altresì, rispettare il patto di stabilità per il 2015 con un saldo obiettivo richiesto dallo Stato pari ad €. 130.000,00 dedotto il F.C.D.E., l'unica soluzione che si prospetta è di aumentare l'aliquota Imu di base all' 8,10 per mille con un incremento di gettito di circa €. 75.000,00;

Vista la Legge 147/2013;

Vista la Legge 201/2011 e ss.mm.ii.

Visto il D.L.16/2014

Visto l'art.9 bis D.L. 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80 (Residenti AIRE)

Visto l'art.1 comma 169 della Legge 296/2006 secondo il quale gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

Visti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile resi dal Responsabile del settore finanziario;

Premesso che:

- l'art. 1 della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), ha previsto, al comma 639, l'istituzione, a decorrere dall' 1.01.2014, dell' IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC), che si basa su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

- l'imposta unica comunale si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita

ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia dell'utilizzatore dell'immobile, ivi comprese le abitazioni principali, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Rilevato che:

- unitamente alla disciplina della TARI e della TASI, sono state introdotte significative novità alla disciplina dell'imposta municipale propria (IMU), ed in particolare, da ultimo, con la succitata Legge 27 dicembre 2013, n. 147;
- l'imposta municipale propria (IMU), introdotta dagli artt. 8, 9 e 14 del decreto legislativo 14.03.2011 n° 23, originariamente a decorrere dallo anno 2014, e anticipata al 2012 dall'art. 13 del D.L. 6.12.2011 n° 201, convertito dalla legge 22.12.2011 n° 214, ha per presupposto il possesso di immobili e non si applica, con le modifiche normative intervenute, al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini dell'imposta municipale propria, di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti;
- pur cambiando il presupposto impositivo, la base imponibile dell'IMU e della TASI è comune ed è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'art. 5, commi 1, 3, 5 e 6 del D.Lgs. n. 504/1992, e dei commi 4 e 5 dello stesso art. 13 del D.L. n. 201/2011 con applicazione dei moltiplicatori ivi previsti;

Dato atto che:

- i Comuni, ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo 15.12.1997 n° 446, possono, con le modalità di cui all'art. 13, commi 6-9 del citato D.L. n° 201/2011, aumentare o diminuire le aliquote IMU previste per legge, ed in particolare:
 - modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base dello 0,76 per cento sino a 0,3 punti percentuali, quindi dallo 0,76% all'1,06% o allo 0,46 % (art. 13, comma 6, del citato D.L. n. 201/2011);
 - aumentare l'aliquota di base dello 0,76 per cento sino a 0,3 punti percentuali, quindi fino all'1,06% per immobili produttivi appartenenti al gruppo catastale D, fermo restando che è riservato allo Stato il gettito derivante da detti immobili calcolato ad aliquota standard dello 0,76%;
 - modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base dello 0,4 per cento per l'abitazione principale nel caso di classificazione nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze sino a 0,2 punti percentuali, quindi dallo 0,2% allo 0,6% (art. 13, comma 7, D.L. n° 201/2011 e successive modifiche ed integrazioni);
- ai sensi del combinato disposto dei commi 676-680 della L. 147/2013, aumentare o diminuire le aliquote TASI previste per legge, ed in particolare:

- modificare, in aumento, con il vincolo del non superamento dell'aliquota massima del 2,5 per mille, l'aliquota di base, pari all'1 per mille, o in diminuzione, sino all'azzeramento;
- modificare solo in diminuzione l'aliquota di base dello 0,1 per cento per i fabbricati rurali strumentali di cui all'art. 13, comma 8 del D.L. n°201/2011 convertito dalla legge n° 214/2011 e succ. modifiche ed integrazioni;
- ai sensi del combinato disposto dei commi 640 e 677 dell'art. 1 della Legge n° 147/2013, l'articolazione delle aliquote è comunque sottoposta al vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla Legge statale per l'IMU al 31.12.2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;

Che l'articolo 42, comma 2, lettera f) del T.U. Enti Locali, che ha sostituito l'articolo 32 della Legge 142/1990, attribuisce alla potestà regolamentare del Consiglio comunale, l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle aliquote, si cita testualmente, *"Il Consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali: f) istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi"*.

Che risultando escluso il potere del Consiglio comunale in materia deve, conseguentemente, riconoscersi che tale potere spetta alla Giunta comunale, alla quale competono tutti gli atti rientranti, ai sensi dell'articolo 107, commi 1 e 2, del TUEL, nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del Sindaco o del Presidente della provincia o degli organi di decentramento (articolo 48, comma 2, del TUEL).

Che nell'ordinamento siciliano, comè noto, la Regione gode di potestà legislativa esclusiva in materia di enti locali, in forza dell'articolo 14 dello Statuto.

La Regione, nel caso specifico, ha recepito in modo statico l'articolo 32, lett. g) del legge 142/1990, attraverso l'articolo 1, lett. e) della Legge Regionale numero 48/1991; e per tale ragione si è sostenuto che l'accorgimento legislativo apportato a tale norma dall'articolo 42, comma 2 lett. f) del Testo Unico di cui al D. Leg.vo 267/2000, non sarebbe immediatamente applicabile nell'ordinamento siciliano.

Che in Sicilia la questione relativa all'individuazione, nel vigore dell'articolo 32 della Legge 142/1990, dell'organo competente ad adottare i provvedimenti di determinazione delle aliquote dei tributi locali, ha trovato soluzione attraverso l'orientamento espresso dal Consiglio di Giustizia Amministrativa sia in sede

consultiva, col parere numero 101/2006, che in sede giurisdizionale con le sentenze numero 420/2006 e numero 455/2011.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa, in sostanza, con le citate pronunce, d'un canto espressamente ha escluso la determinazione delle aliquote dei tributi locali, dalle materie di competenza del Consiglio comunale (art. 42, comma 2, lett f) del T.U. Enti Locali; dall'altro - poiché in Sicilia a tale previsione di segno negativo, non si accompagna, alcuna espressa attribuzione ad altro organo della competenza in questione - ha ritenuto che il relativo potere, avendo la Regione Siciliana competenza esclusiva in materia di Ordinamento degli Enti Locali, spetta al Sindaco quale organo di competenza residuale per tutti *“gli atti di amministrazione che dalla legge o dallo statuto non siano specificatamente attribuiti alla competenza di altri organi del Comune, degli organi di decentramento, del segretario o dei dirigenti...”* (art. 13 Legge regionale numero 26/1992 numero 7, integrato dall'articolo 41, commi 1 e 2 della Legge regionale numero 26/1993).

Che - avuto riguardo alla riserva contenuta nell'articolo 4 della legge 142/1990, recepito in Sicilia dall'articolo 1, lett. a) della Legge Regionale numero 48/1991, a mente del quale *“... lo statuto nell'ambito dei principi fissati dalla Legge stabilisce le norme fondamentali per l'organizzazione dell'ente ed in particolare determina le attribuzioni degli organi...”* e, tenuto conto della previsione recata in merito dall'articolo 28 bis dello Statuto Comunale di questo Ente, approvato con delibera consiliare n. 94 del 9 ottobre 2004 - la competenza in materia di determinazione delle aliquote dei tributi locali si intesta in capo alla Giunta cui, espressamente, è attribuito il compito *“ di procedere alle variazioni delle tariffe, dei corrispettivi, dei contributi e delle aliquote entro i limiti di legge e dei regolamenti approvati dal Consiglio Comunale ...”*

Che, essendo la Regione Siciliana titolare d'una competenza legislativa esclusiva nella materia relativa all'Ordinamento degli Enti Locali, l'articolo 1 della Legge 147/2013, nella parte in cui al comma 283 prevede che *“ ... il Consiglio Comunale deve l'approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della TASI...”*, non può incidere sull'assetto delle competenze come definito dalle Leggi Regionali sopra indicate e dallo Statuto dell'Ente.

Visto, infine il parere legale reso in merito dallo studio legale Scuderi/Motta e Associati;

Per tutto quanto sopra visto e rilevato

SI PROPONGONO ALLA GIUNTA MUNICIPALE

le seguenti aliquote e detrazioni:

- ALIQUOTA DI BASE: 8,10 per mille si applica a tutte le tipologie non comprese nelle altre aliquote

- ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE:
4 per mille SOLO PER LE CATEGORIE A/1, A/8 e A/9,

- ESENTI TUTTE LE ALTRE ABITAZIONI PRINCIPALI per le restanti categorie catastali A .

Si intende per effettiva abitazione principale, l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nella quale il possessore e il nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. L'aliquota si applica anche alle pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

L'aliquota così come determinata per l'abitazione principale e relative pertinenze si applica anche:

- all'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, purché la stessa non sia locata.

- alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci.

- All'ex coniuge assegnatario della casa coniugale

- Per quanto riguarda invece gli immobili posseduti da cittadini italiani residenti all'estero, l'art.9 bis D.L. 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80 come anche chiarito dalla Risoluzione n.6/DF del MEF, che modifica l'art.13, comma 2, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 prevede che:

“A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso”

Per le unità immobiliari possedute dai cittadini italiani residenti all'estero per le quali non risultino soddisfatte le condizioni stabilite dal succitato comma 2, art.13 D.L.201/2011 il Comune può, comunque stabilire, nell'esercizio della propria autonomia regolamentare, un'aliquota agevolata, purché non inferiore al 4,6 per mille, atteso che il successivo comma 6 consente al Comune di modificare l'aliquota di base, in aumento o in diminuzione, entro il limite di 0,3 punti percentuali.

Pertanto, ai sensi di quanto sopra esposto, per i residenti AIRE, dal 2015 si adotteranno le seguenti aliquote:

• ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE
RESIDENTI AIRE già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza:

Esenti

• ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE
RESIDENTI AIRE non pensionati nei rispettivi Paesi di residenza:

4,6 per mille

• ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE Esente , come previsto dall'articolo 1, comma 708 della L. 147/2013;

• Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintantoché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, Esenti, a condizione venga presentata la prescritta dichiarazione (I fabbricati devono essere classificati fra le merci e indicati quindi fra le rimanenze nell'attivo circolante dello stato patrimoniale, ovvero nel libro Iva acquisti per i contribuenti in contabilità semplificata.);

ALIQUOTA TERRENI AGRICOLI 7,6 per mille

• di determinare la detrazione di € 200 per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale per l'anno 2015 per le categorie A/1 - A/8 e A/9 del soggetto passivo e per le relative pertinenze



IL Sindaco
[Handwritten signature]

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la superiore proposta

DELIBERA

1. Di dare atto che le premesse ivi riportate, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di revocare, di conseguenza, la propria Delibera N. 56 del 02/09/2015;
3. Di assumere, quindi, per l'esercizio 2015 le determinazioni in materia di aliquote/detractions dell'Imposta Municipale Propria per l'esercizio 2015,

quali componenti dell'Imposta Unica Comunale ai sensi della L. 147/2013, secondo quanto riportato in premessa e cioè :

- ALIQUOTA DI BASE: **8,10 per mille** si applica a tutte le tipologie non comprese nelle altre aliquote
- ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE: **4 per mille** (SOLO PER LE CATEGORIE A/1, A/8 e A/9);
- ESENTI TUTTE LE ALTRE ABITAZIONI PRINCIPALI per le restanti categorie catastali A .

Per i residenti AIRE, dal 2015 si adotteranno le seguenti aliquote:

- ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE
RESIDENTI AIRE già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza:
Esenti
- ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE
RESIDENTI AIRE non pensionati nei rispettivi Paesi di residenza:
4,6 per mille
- ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE **Esente** , come previsto dall'articolo 1, comma 708 della L. 147/2013;
- Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintantoché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, **Esenti, a condizione venga presentata la prescritta dichiarazione** (I fabbricati devono essere classificati fra le merci e indicati quindi fra le rimanenze nell'attivo circolante dello stato patrimoniale, ovvero nel libro Iva acquisti per i contribuenti in contabilità semplificata.);

ALIQUOTA TERRENI AGRICOLI 7,6 per mille

- Di determinare la detrazione di € 200 per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale per l'anno 2015 per le categorie A/1 - A/8 e A/9 del soggetto passivo e per le relative pertinenze;
- Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, con separata e successiva votazione .

F.to IL SINDACO

F.to L'ASSESSORE ANZIANO

F.to IL SEGRETARIO GENERALE

30 SET. 2012

IL SEGRETARIO GENERALE

IL MESSO COMUNALE
MESSO ROSTICATORE
Scamporino Mario

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

80/10/11

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il

- perché dichiarata immediatamente esecutiva (art.134, comma 4 del T.U. n. 267/2000)

- perché scorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione senza reclami o opposizioni (art.134, comma 4 del T.U. n. 267/2000)

Sottino.....

IL SEGRETARIO GENERALE

E' copia conforme all'originale

Dalla Residenza Municipale ,

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su conforme attestazione del messo comunale, si certifica che copia integrale della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio Comunale (ON-LINE) dal **30 SET. 2015** al **15 OTT. 2015** al n.ro **1155** del registro delle pubblicazioni.

Dalla Residenza Municipale lì

30 SET. 2015

IL MESSO COMUNALE
MESSO NOTIFICATORE
Scamporlino Mario

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

A T T E S T A

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il **30 SET. 2015**

- perché dichiarata immediatamente esecutiva (art.134, comma 4 del T.U. n.267/2000);

- perché decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione senza reclami e/o opposizioni. (art.134, comma 4 del T.U. n. 267/2000).

Sortino,.....

IL SEGRETARIO GENERALE

E' copia conforme all'originale

Dalla Residenza Municipale ,

IL SEGRETARIO GENERALE